DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 5

Obblighi di denuncia

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 20

Versione in vigore dal 9 maggio 1993, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-tutela-della-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-5-obblighi-di-denuncia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it